

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1957, n. 22)

Capo V - Riammissione in servizio.

132. Riammissione.

L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Può essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquisita la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.

L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione (31/cost).

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(31/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 344 (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.